



Bruxelles, 6 ottobre 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0232 (NLE)**

**12680/15
ADD 1**

**VISA 321
COAFCR 287**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 482 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 482 final - ANNEX 1.

All.: COM(2015) 482 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2015
COM(2015) 482 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**Proposta di decisione del Consiglio
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo**

ALLEGATO

**Proposta di decisione del Consiglio
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo**

**PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI
BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E
DELL'UNIONE EUROPEA
del ...**

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito, "accordo"), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1º dicembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea sono fissati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Capo Verde

IT

IT

ALLEGATO
ORIENTAMENTI COMUNI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI
DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E
DELL'UNIONE EUROPEA

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, entrato in vigore il 1º dicembre 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione europea per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni. L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito dall'articolo 10 dell'accordo, sono volti a garantire l'attuazione corretta e armonizzata delle disposizioni dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri. Tali orientamenti non sono parte dell'accordo e non sono pertanto giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

I presenti orientamenti sono concepiti come un documento in continua evoluzione, da aggiornare alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.

I. ASPETTI GENERALI

1.1. Scopo e campo di applicazione

L'articolo 1 dell'accordo recita: *"Il presente accordo mira ad agevolare, su base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni."*

L'accordo si applica a tutti i cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica del Capo Verde o dagli Stati membri dell'Unione europea. A questa categoria di persone si applicano le normali norme dell'acquis dell'UE in materia di visti.

1.2. Campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita:

"1. Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini di Capo Verde e dell'Unione solo qualora essi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'Unione, dei suoi Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel presente accordo o in altri accordi internazionali.

2. Il diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri, o il diritto dell'Unione, si applica alle questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto

del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento.”

Fatto salvo l'articolo 8 (che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio rilasciato dalla Repubblica del Capo Verde o dagli Stati membri), l'accordo non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto alcune categorie di persone, tra cui i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

Tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa, sono disciplinate dal codice dei visti. Inoltre, le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova dei documenti giustificativi della finalità del viaggio e della sufficienza dei mezzi di sussistenza, i tempi di trattamento delle domande di visto, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri dell'UE e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate anche dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen, vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel SIS, se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, ecc.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dal codice dei visti (articolo 24), i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità fino a cinque anni possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 4. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (articolo 16, paragrafi 5 e 6).

Il diritto nazionale di Capo Verde continua ad applicarsi a tutte le questioni connesse al rilascio di visti capoverdiani ai cittadini dell'Unione europea non contemplate dall'accordo, quali quelle menzionate nei tre precedenti capoversi.

1.3. Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il “visto” come “*l'autorizzazione rilasciata o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde, che è necessaria per l'ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non sia superiore a 90 giorni, nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri o nel territorio di Capo Verde*”.

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri sia ai visti con validità territoriale limitata (VTL). Si applicano inoltre ai visti per soggiorni di breve durata e ai visti di transito rilasciati da Capo Verde ai cittadini dell'UE.

1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

La definizione attuale del concetto di soggiorno di breve durata figurante nel codice frontiere Schengen è la seguente: “90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno”.

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento “mobile” di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere

rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione:

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (18.4.2014-18.4.2015) entra per la prima volta il 19.4.2014 e soggiorna 3 giorni. Entra nuovamente il 18.6.2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11.9.2014: negli ultimi 180 giorni (16.3.2014-11.9.2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21.4.2014) più 86 giorni (18.6.2014-11.9.2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

In data 16.10.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 3 giorni supplementari (in data 16.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

In data 15.12.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 86 giorni (in data 15.12.2014, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'UE in materia di visti e ai paesi associati.

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Solo la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando questi Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, continueranno ad applicare l'accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non regolate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen/dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio.

Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, tutti gli Stati Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra la Repubblica del Capo Verde e tali Stati membri.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera non sono vincolati dall’accordo. Quest’ultimo tuttavia contiene una dichiarazione comune sull’auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra la Repubblica del Capo Verde e tali paesi Schengen.

1.6. Accordo dell’Unione europea/accordi bilaterali

L’articolo 11 dell’accordo recita:

“A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui tali disposizioni abbiano ad oggetto questioni disciplinate dal presente accordo”.

Dalla data di entrata in vigore dell’accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e la Repubblica del Capo Verde sulle questioni contemplate dall’accordo di facilitazione del visto cessano di applicarsi. Conformemente al diritto dell’Unione, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l’accordo dell’Unione europea.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un’intesa bilaterale con la Repubblica del Capo Verde su questioni non contemplate dall’accordo dell’Unione europea, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l’entrata in vigore dell’accordo dell’Unione europea di facilitazione del visto.

II. ORIENTAMENTI SU DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Importante: si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i titolari di visto della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri.

2.1.1. Casi eccezionali di proroga del visto

L’articolo 7 dell’accordo recita:

“Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini di Capo Verde e dell’Unione non possono lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata sul loro visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della legislazione dello Stato visitato per la durata necessaria al loro rientro nello Stato di residenza.”

Per quanto riguarda la possibilità di prorogare la validità del visto in casi di forza maggiore, ad esempio ricovero in ospedale per incidente, se il titolare del visto non può lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 1, del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l’accordo (ad esempio, il visto prorogato rimarrà un visto uniforme che dà accesso al territorio di tutti gli Stati membri Schengen per i quali il visto era valido al momento del rilascio). Ai sensi dell’accordo, comunque, nei casi di forza maggiore la proroga del visto è gratuita.

2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1. Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente o regolarmente nel territorio della Repubblica del Capo Verde o nel territorio degli Stati membri, possono essere rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L’articolo 4 dell’accordo recita:

“1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini:

- a) membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corti dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall’obbligo in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;*
- b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative;*
- c) imprenditori e rappresentanti d’impresa che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;*
- d) i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di ventuno anni o a carico e i genitori che fanno visita rispettivamente a:*
 - cittadini di Capo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o a cittadini dell’Unione che soggiornano legalmente a Capo Verde, o*
 - cittadini dell’Unione che risiedono nello Stato di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini di Capo Verde che risiedono a Capo Verde.*

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando

- per le persone di cui alla lettera a), la durata dell’incarico,*
- per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale,*
- per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, o*
- per le persone di cui alla lettera d), la durata dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell’Unione che soggiornano a Capo Verde,*

è inferiore a cinque anni.”

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino della Repubblica del Capo Verde o degli Stati membri regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica del Capo Verde o degli Stati membri, e per i familiari di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, o di un cittadino di Capo Verde residente a Capo Verde, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi cinque anni o limitati alla durata dell’incarico o dell’autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

Tale disposizione non si applica alle persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), esenti dall’obbligo di visto in forza dell’accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici o di servizio.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), devono comprovare il loro status permanente di membro della delegazione e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), devono comprovare il loro status professionale e la durata delle loro attività.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che le invita.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

“2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato:

- a) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;*
- b) liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;*
- c) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;*
- d) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;*
- e) giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;*
- f) studenti di scuole inferiori e superiori (compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività parascolastiche;*
- g) rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente, rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde;*
- h) persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute;*
- i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;*
- j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative.*

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli sarà limitata a tale periodo.”

In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di persone se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

“3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli della durata

di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.”

Alle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da due a cinque anni massimo a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto valido da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per un anno – e non meno –, e se ha usato questi visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello o degli Stati visitati. Il periodo di validità di questi visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

2.2.2. Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo recita:

“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:

- a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali, o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde;*
- b) minori di età inferiore a dodici anni; [N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dal visto per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.]*
- c) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione;*
- d) ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica;*
- e) giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro.”*

Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti.

Come disposto dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, “[i]n singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.”

L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che “i diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui

all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 3” – casi di domanda irricevibile o casi in cui il consolato non è competente.

I richiedenti il visto di Capo Verde, in linea con l’articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti, e i cittadini dell’Unione europea, in linea con il decreto-legge 27/2007, ottengono una ricevuta per tale pagamento.

L’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo dispone:

“2. Quando gli Stati membri o Capo Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.”

Le categorie di persone esenti dal pagamento dei diritti di visto sono soggette al pagamento di oneri per la prestazione del servizio nel caso in cui uno Stato membro cooperi con un fornitore esterno di servizi.

Attualmente nessuno Stato membro dell’UE ha concluso accordi di esternalizzazione con fornitori esterni di servizi di Capo Verde.

2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici e di servizio

L’articolo 8 dell’accordo recita:

“1. I cittadini di Capo Verde o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde, uscire da detto territorio e transitarevi senza visto.

2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.”

Le procedure per l’assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall’accordo. Si applica l’abituale procedura di accreditamento.

In una dichiarazione comune allegata all’accordo le parti convengono che ciascuna di esse può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 8, in caso di abuso dell’altra parte nell’applicazione dell’articolo 8 o se l’applicazione di tale disposizione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. La sospensione parziale dell’accordo deve essere effettuata secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

In caso di sospensione dell’articolo 8, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione, tale sicurezza è garantita in conformità delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

III. Cooperazione in materia di sicurezza dei documenti

In una dichiarazione comune allegata all’accordo le parti convengono che il comitato misto istituito conformemente all’articolo 10 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine, le parti si sono impegnate a scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la

moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto istituito dall'accordo di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri devono presentare alla Commissione statistiche riguardanti in particolare, se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:

- il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;
- il periodo di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;
- il numero di visti rilasciati gratuitamente alle diverse categorie contemplate dall'accordo.